



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LUMIA, CECCANTI, Marco FILIPPI, MARITATI, GALPERTI, DELLA SETA, SCANU, ICHINO, Leopoldo DI GIROLAMO, INCOSTANTE, CHITI, SANGALLI, MARINARO, VITA, PASSONI, MONGIELLO, DELLA MONICA, ADAMO, SOLIANI, SBARBATI, ARMATO, DE SENA, LUSI, GHEDINI, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, BLAZINA, CARLONI, BERTUZZI, MAZZUCONI, SERRA e FERRANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2008

Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contrasto patrimoniale della criminalità di tipo mafioso, recante il riordino della disciplina in materia di gestione, destinazione e trattamento tributario delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali e nuove norme per il contrasto alla criminalità organizzata

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene su diverse norme che riguardano la necessità di fare un salto di qualità nella lotta alle mafie. Esiste già una normativa da cui partire, ma è necessario ancora migliorare alcuni punti vitali del contrasto alle organizzazioni. I punti essenziali su cui tale disegno di legge interviene sono i seguenti: si avanza la proposta di una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contrasto patrimoniale della criminalità di tipo mafioso, che prevede il riordino della disciplina in materia di gestione, destinazione e trattamento tributario delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, e che si iscrive nel quadro delle iniziative tese ad aggiornare, in termini coerenti con l'evoluzione economico-sociale, il novero degli istituti attraverso cui si realizza la lotta ai patrimoni delle organizzazioni criminali mafiose. Nel presente disegno di legge inoltre, è contenuta la proposta di rendere obbligatoria la denuncia da parte degli operatori economici delle richieste estorsive prevedendo un meccanismo di penalizzazione per chi sottostà al ricatto estorsivo e di premialità per chi invece denuncia tali richieste.

Nel disegno di legge inoltre è contenuta una norma sui testimoni di giustizia al fine di ridare dignità a quanti mettono in gioco la propria vita da onesti e liberi cittadini, per esercitare il proprio dovere nel denunciare fatti di mafia, e così evitarne l'attuale marginalizzazione e garantirne una piena integrazione economico-sociale una volta che hanno assunto lo *status* di testimoni di giustizia.

Nel disegno di legge, infine, sono contenute due norme che intervengono sulla du-

rata delle pene per adeguarle in modo rigoroso al grado di pericolosità che da sempre costituiscono le mafie nei confronti della democrazia e della società tutta.

L'ultima norma inserita riguarda la necessità di ampliare il concetto del voto di scambio previsto dall'articolo 416-ter del codice penale a tutte le altre utilità che in questi casi intercorrono tra la politica e l'organizzazione mafiosa.

Per quanto riguarda il primo aspetto, relativo al contrasto ai patrimoni e alla gestione dei beni confiscati, nel Paese è avvertita, com'è noto, l'esigenza di dare concretezza alla battaglia ai patrimoni mafiosi attraverso azioni e fatti che diano il segno e la dimostrazione tangibili che la mafia può essere sconfitta. Un siffatto obiettivo è raggiunto quando i beni illecitamente accumulati dalle organizzazioni criminali vengono sequestrati e confiscati, ma soprattutto quando essi vengono effettivamente destinati all'uso sociale e proficuamente utilizzati.

La finalità del disegno di legge è dunque quella di rendere l'impianto normativo il più possibile adeguato allo scopo di pervenire, tempestivamente e nel rispetto delle garanzie di legge, alla concreta utilizzazione dei beni confiscati alle mafie da parte dei soggetti legittimati.

Da questo punto di vista, la passata esperienza del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali è stata assolutamente decisiva per individuare le linee dell'intervento riformatore.

Il citato Commissario, peraltro, in adempimento dei compiti attribuitigli dal decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2001, aveva elaborato importanti proposte al fine di assicurare la proficuità delle ge-

stioni e l'effettività dell'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

Anche l'esperienza dell'associazione «Libera» e dei consorzi nati per la gestione dei beni confiscati fornisce delle indicazioni preziose per valutare soprattutto l'utilizzo sociale e produttivo dei beni. Altrettanto può dirsi dell'attività della Direzione nazionale antimafia, che ha contribuito a verificare i punti di debolezza e di forza della normativa vigente e le nuove direttrici in base alle quali dare inizio ad una nuova fase legislativa.

Con la presente proposta si ritiene di offrire al Parlamento una valida base di discussione al fine di dare veste normativa a innovazioni necessarie per offrire adeguata risposta all'esigenza di riforma del settore.

Tra le fonti cui si ispira la presente proposta, va citato il fondamentale lavoro svolto dalla Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata, presieduta dal professor Giovanni Fiandaca, e istituita con decreto del Ministro della giustizia, professor Giovanni Maria Flick, il 15 ottobre 1998.

Sono due le esigenze principali a cui il disegno di legge intende dare risposta organica: 1) una procedura di sequestro e di confisca più efficiente; 2) una gestione dei beni e una loro riutilizzazione sociale ed economica più efficaci.

Con il presente disegno di legge si raggiungerebbe lo scopo di fornire all'intera normativa un filo unitario che tracci un percorso continuo dal sequestro del bene fino al suo riutilizzo.

Al Governo viene data delega per procedere ad individuare disposizioni finalizzate a disciplinare l'esecuzione del sequestro su beni mobili, crediti, beni immobili, beni registrati, beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, azioni, quote sociali e strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico. La medesima delega prevede, inoltre, che si proceda alla modifica e al riordino della disciplina vigente in materia di custodia e di ge-

stione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, favorendo espressamente la destinazione e il riutilizzo sociale di essi.

A questo fine si rende necessaria la creazione di un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. In sede periferica è prevista l'istituzione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, ad iniziativa del prefetto, di un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, presieduta dal prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociale, impegnate nella lotta alla mafia.

L'Agenzia nazionale, anche attraverso le sue articolazioni provinciali, ha i seguenti compiti: osservazione e analisi in merito ai beni e alle attività sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali; indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province; coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; programmazione su scala nazionale di inserimento dei beni confiscati (immobili e aziendali) all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia; individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione dei comi-

tati provinciali; garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici, assicurando anche la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni. Restano ferme le norme vigenti sugli amministratori giudiziari e sul loro rapporto con il pubblico ministero e con i giudici della prevenzione nella delicata fase del sequestro e fino alla confisca; è previsto che, se necessario, l'amministratore resti anche nella fase che precede l'assegnazione del bene. L'Agenzia nazionale ha il compito di raccordare l'amministrazione del bene con le esigenze di una rapida definizione della vicenda giudiziaria e con la restituzione del bene alla collettività, nell'ambito di una procedura che salvaguardi le attribuzioni dell'autorità giudiziaria e le competenze specialistiche richieste per l'amministrazione di situazioni di rilevante contenuto economico.

Nel disegno di legge si prevedono anche misure specifiche che consentano di gestire con più efficacia i beni confiscati, prevedendone la ristrutturazione prima dell'assegnazione, utilizzando fondi provenienti sempre dalle misure di prevenzione, assicurando la continuità nell'operatività delle imprese confiscate e definendo una normativa più puntuale sulla revoca della confisca.

Si ritiene, inoltre, che i decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dalla presente proposta debbano affermare la centralità di alcuni principi, tra i quali si ricordano:

a) la priorità, se non l'esclusività, dell'assegnazione e della destinazione sociale dei beni confiscati;

b) la possibilità di modificare la destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per determinati scopi, tra i quali la tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema;

c) la necessità di istituire un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione

dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, con articolazioni a livello provinciale, fissandone le funzioni e i compiti.

Per quanto riguarda la denuncia obbligatoria si fa rilevare che è maturo il tempo per creare una rottura globale tra tutti gli operatori economici e il sistema delle organizzazioni mafiose che attraverso il reato di estorsione raggiungono tre fondamentali obiettivi: un controllo capillare del territorio, in grado di seguire la continua evoluzione economica e sociale e così consentire all'organizzazione mafiosa di essere il soggetto regolativo della sicurezza e della vita ordinaria che vive e si evolve nel territorio; di accumulare una notevole quantità di denaro da destinare al finanziamento di una sorta di *welfare* interno, in grado cioè di prevedere il mantenimento stipendiale della manovalanza mafiosa, di pagare le famiglie dei boss mafiosi ristretti nelle carceri, di provvedere al pagamento delle spese legali nei confronti dei soggetti coinvolti nei vari processi giudiziari; infine di costituire un vero e proprio fondo cassa a disposizione della famiglia mafiosa, per le cosiddette spese varie.

Bisogna spezzare il circuito delle estorsioni tenuto conto che oggi è maturo il tempo per passare alla cosiddetta denuncia obbligatoria, utilizzando un patrimonio di inestimabile valore costituito dalle associazioni *antiracket* che hanno saputo disvelare la diseconomicità, la negazione della libertà d'impresa e della dignità dell'imprenditore e la convenienza di procedere alla denuncia senza per questo esporre gli imprenditori alle ritorsioni delle organizzazioni mafiose. È maturo anche il tempo della denuncia obbligatoria anche perché tante altre associazioni di categoria (artigiani, commercianti, il mondo delle piccole e medie imprese, della stessa realtà economica dei servizi, dell'agricoltura, dei servizi) promuovono e sollecitano tra i propri iscritti la necessità di denunciare le richieste estorsive. La stessa Confindustria nazionale, grazie al cammino

avviato dal comune di Gela e dalla Confindustria di Caltanissetta prima e da tutta la Confindustria siciliana dopo, ha imboccato la strada giusta inserendo nei propri statuti e nei propri codici etici norme che prevedono fino all'espulsione dalla associazione qualora la denuncia non avvenga.

Nel presente disegno di legge si prevede un meccanismo di sostegno alla denuncia in grado di creare una serie di incentivi agli imprenditori che si avviano in tale direzione, mentre per gli imprenditori che continuano a sottostare al ricatto estorsivo sono previste delle penalità non di tipo penale, ma di tipo amministrativo, che in questi casi potrebbero risultare più efficaci e di maggiore successo nella lotta alle organizzazioni mafiose.

Per quanto riguarda i testimoni di giustizia è bene sottolineare la differenza che esiste tra il testimone di giustizia e il collaboratore di giustizia, due figure importanti, ma diverse; in questo caso ci soffermiamo sulla necessità di dare pieno valore alla scelta di testimoniare contro i boss e le attività delle varie associazioni mafiose. Oggi i testimoni sono invece tenuti in scarsa considerazione e il più delle volte dopo le numerose promesse che lo Stato avanza nei loro confronti imboccano un tunnel dove conoscono degrado ed emarginazione e ritornano nella società in condizioni di abbandono, di solitudine se non di vera e propria povertà. La stessa Commissione parlamentare antimafia ha denunciato la condizione negativa in cui versa la stragrande maggioranza dei testimoni di giustizia approvando nella scorsa legislatura una relazione votata all'unanimità e

di cui ancora oggi sono attuali le denunce e le proposte.

Nel presente disegno di legge si prevede per i testimoni di giustizia la possibilità di essere assunti nella pubblica amministrazione al fine di garantire loro un regime sicuro e nello stesso tempo qualificato di integrazione economica e sociale.

Il disegno di legge prevede inoltre che lo Stato faccia una scelta più rigorosa nel prevedere il sistema di pene per quanto riguarda i delitti di associazione mafiosa. È ormai risaputo che aldilà dei boss mafiosi condannati all'ergastolo, gli altri che sono colpiti da pene edittali appena escono dal carcere riprendono la propria funzione all'interno dell'organizzazione mafiosa, garantendo una continuità sistemica che impedisce alla nostra democrazia di spazzare via ed eliminare alla radice le capacità criminali delle famiglie dei gruppi mafiosi. È necessario pertanto elevare il grado delle pene edittali ed impedire questo continuo via vai dalle carceri al fine di incrinare la continuità mafiosa e di disincentivare quell'idea che ancora oggi produce consenso tra gli affiliati mafiosi, secondo cui un periodo da trascorrere nelle carceri fa bene e forgia il carattere e rende più forte l'integrazione mafiosa.

Infine si prevede la correzione dell'articolo 416-ter del codice penale che sanziona lo scambio politico-mafioso inserendo le parole «o altre utilità» per evitare che durante le campagne elettorali la mafia possa esercitare tutta la sua capacità di condizionamento senza esserne penalizzata perché la norma prevede che si possa intervenire solo quando è presente uno scambio di denaro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi che hanno ad oggetto:

a) l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contrasto patrimoniale della criminalità di tipo mafioso, al fine di razionalizzare la legislazione in materia di aggressione dei patrimoni delle organizzazioni criminali, di sequestro, confisca, amministrazione e destinazione dei beni delle medesime organizzazioni, nel processo penale e nel procedimento di prevenzione, armonizzandola con le previsioni della normativa emanata in materia dall'Unione europea, anche prevedendo l'adozione delle necessarie disposizioni attuative;

b) la previsione di disposizioni finalizzate a disciplinare l'esecuzione del sequestro su beni mobili, crediti, beni immobili, beni registrati, beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, azioni, quote sociali e strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico;

c) la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia e di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, espressamente favorendo la destinazione e il riutilizzo sociali di essi, nonché, esclusivamente nei casi eccezionali espressamente previsti da disposizioni di legge, la loro distruzione;

d) la previsione della disciplina degli effetti fiscali del sequestro;

e) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata «Agenzia nazionale», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, della Direzione nazionale antimafia, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede nazionale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni;

f) l'istituzione, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, di un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata «agenzia provinciale», presieduta dal prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni; è previsto che alle riunioni dell'agenzia provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto;

g) l'individuazione delle strutture organizzative dell'Agenzia nazionale e delle agenzie provinciali, in relazione ai compiti ad esse assegnati dalla legge;

h) l'attribuzione all'Agenzia nazionale dei seguenti compiti:

1) osservazione e analisi in merito alle attività e ai beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

2) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

3) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

4) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

5) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

6) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui al numero 1), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi concernenti la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confi-

scati a organizzazioni criminali, adottati ai sensi dell'articolo 1, si ispirano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la custodia, l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali sono affidate all'agenzia provinciale la quale, per l'adempimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge, si avvale di amministratori indicati dall'Agenzia nazionale e scelti tra i soggetti di comprovata capacità tecnica di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, che, ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene;

b) l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

c) l'agenzia provinciale invia all'Agenzia nazionale una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

d) l'agenzia provinciale, anche attraverso apposite deleghe agli amministratori giudiziari:

1) è responsabile della custodia, dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali;

2) provvede alle attività relative ai compiti di cui al numero 1) anche mediante gli amministratori dei beni indicati dall'autorità giudiziaria;

3) formula proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria precedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso

l'agenzia provinciale; successivamente al sequestro, le relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore distrettuale antimafia;

4) provvede agli adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati a organizzazioni criminali, compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta;

e) l'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:

1) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

2) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

3) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora inesequite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore ed i

contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati, a tutela dei terzi in buona fede;

4) impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dell'intero capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

5) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene sequestrato o confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

6) ottenere, nel caso di sequestro o di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera *d*), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti; fare salva, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

7) chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali, attivando procedure al fine di accertare che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non ritornino alle organizzazioni criminali o a loro prestanomi, attraverso la vendita degli stessi;

f) per i beni sequestrati e per quelli confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è reclamabile;

g) l'amministratore di cui alla lettera *a*) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel-

l'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei beni secondo le direttive dell'autorità giudiziaria procedente e fornisce i rendiconti della sua attività all'agenzia provinciale, che forma le proprie valutazioni e richieste all'autorità giudiziaria procedente; l'amministratore esprime la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva e può essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina è sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera a);

h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dagli articoli 2-*sexies*, comma 3, e da 2-*octies* a 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a sequestro o a confisca. Al fine dell'accesso al sistema creditizio, sono individuati adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti;

i) per le imprese sequestrate sono individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tale fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

l) la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati è disciplinata secondo i seguenti criteri:

1) è effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) è effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto d'imposta applica l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

m) sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 3.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti)

1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro quattro mesi dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi 2 e 3 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.

8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

9. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che denunciano i fatti di cui al medesimo comma 1, per i cinque anni successivi alla denuncia, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, non sono esercitati i poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, né i poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed è esclusa l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, l'esenzione totale dall'IRAP, dall'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e da tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa aggiudi-

cataria sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

12. Nelle gare di appalto regolamentate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, valutato in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«*e-bis*) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera *e-bis*), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto, da emanare ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*bis*, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

Art. 5.

(Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da venti a venticinque anni»;

2) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da ventitré a ventotto anni»;

3) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici» sono sostituite dalle seguenti: «da ventitré a ventinove» e le parole: «da dodici a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da venticinque a trenta»;

b) all'articolo 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da venti a venticinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;

2) al secondo comma, le parole: «da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da venticinque a trenta anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000»;

c) all'articolo 644, primo comma, le parole: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venticinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 60.000».

Art. 6.

(Modifica al codice penale in materia di voto di scambio)

1. All'articolo 416-ter del codice penale, dopo le parole: «in cambio di erogazione di denaro» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o di altra utilità».

